



# COMUNE DI FAGAGNA

PROVINCIA DI UDINE

ORIGINALE

N. 10 del Reg. Delib.

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

**OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE N. 51 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE**

L'anno **duemilaventi** il giorno **diciannove** del mese di **febbraio** alle ore **19:00**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

<b>CHIARVESIO DANIELE</b>	<b>P</b>	<b>ROSSO ELENA</b>	<b>P</b>
<b>BELLO SANDRO</b>	<b>P</b>	<b>SCHIFFO ANDREA</b>	<b>P</b>
<b>PECILE CHIARA</b>	<b>P</b>	<b>MONACO GIUSEPPE</b>	<b>P</b>
<b>ZANNIER ANNA</b>	<b>P</b>	<b>SIALINO RAFFAELLA</b>	<b>P</b>
<b>DROSSI MARTINA</b>	<b>P</b>	<b>PRESELLO EZIO</b>	<b>P</b>
<b>MONACO ERIKA</b>	<b>P</b>	<b>CECONE ALEX</b>	<b>P</b>
<b>BULFONE DOMENICO</b>	<b>P</b>	<b>ZORATTI DANIELE</b>	<b>P</b>
<b>DI BIN ELISA</b>	<b>P</b>	<b>D'ORLANDI GIANLUIGI</b>	<b>P</b>
<b>BERTUZZI LEANDRO</b>	<b>P</b>		

P=presente A=assente

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Comunale Sig. PERESSON RUGGERO

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. CHIARVESIO DANIELE nella sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

**OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE N. 51 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che questo comune è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (variante n. 13 avente contenuto di nuovo Piano Regolatore Generale Comunale), approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 41 del 31.08.2000 e divenuto esecutivo con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 45 del 08.11.2000, della Deliberazione di Giunta Regionale n. 3003 del 13.10.2000 e successive varianti;

**DATO ATTO** che con nota PEC di data 07.09.2015 prot. 85884, acquisita al protocollo 1114 del 08.09.2015, il servizio Viabilità della Provincia di Udine ha richiesto l'avvio della procedura per l'approvazione del progetto per i lavori di "Collegamento tra la S.P. 52 di Sedegliano e la S.P. 60 di Flaibano – I lotto funzionale", nonché della relativa variante urbanistica;

**RICORDATO** che con deliberazione della Giunta Regionale n. 1205 del 29.06.2016 le funzioni in materia di viabilità sono state trasferite dalle Province alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**VISTO** il sopra citato progetto, a firma dell'ing. Marco Domenighini, composto dai seguenti elaborati:

**Documentazione opere edili**

- 01 – Relazione tecnica illustrativa – quadro economico di spesa;
- 02 – Studio di prefattibilità ambientale;
- 03 – Relazione geologica;
- 04 – Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza;
- 05 – Calcolo sommario della spesa;
- 06 – Elenco dei beni interessati alla procedura espropriativa;
- Tav. 1 – Corografia generale;
- Tav. 2 – Inserimento territoriale;
- Tav. 3 – Stato di fatto;
- Tav. 4 – Tracciato stradale;
- Tav. 5 – Planimetria di progetto;
- Tav. 6 – Interventi di mitigazione ambientale – viabilità agricola;
- Tav. 7 – Sezioni tipo;
- Tav. 8 – Planimetria catastale;

**Documentazione variante urbanistica**

- Tav. Vf –Tavole per variante al Piano Fagagna;
- Rapporto preliminare ambientale;
- Asseverazione L.R. 5/2007 art. 63 sexies, comma 2;
- Asseverazione D.Lgs 42/2004;

**VISTO** l'art. 24, comma 1, della L.R. 23.02.2007, n. 5 e l'art. 11, comma 7, del D.P.Reg. 20.03.2008, n. 086/Pres. che prevede che l'approvazione di progetti preliminari di opere pubbliche, da parte del Consiglio comunale, costituisca variante allo strumento urbanistico, qualora non conformi alle previsioni urbanistiche;

**RISCONTRATO** che tale opera prevede, nella parte meridionale del territorio comunale come evidenziato nell'elaborato planimetrico di individuazione delle variazioni (Documentazione variante urbanistica: Elaborato Vf – Tavole per variante al Piano Fagagna), il mutamento di destinazione urbanistica da "zona agricola E5.1 - Campi di pianura marginali con fasce arborate" a "Tratti viari di progetto" e che, pertanto, l'approvazione del presente progetto costituisce, altresì, adozione della variante al vigente strumento urbanistico;

**PRECISATO** che con la presente variante urbanistica verrà apposto sulle aree interessate dall'intervento, il vincolo preordinato all'esproprio stante la pubblica utilità delle opere previste nel progetto preliminare in argomento, ai sensi dell'art. 9, del D.P.R. 08.06.2001, n. 327;

**PRESO ATTO** che sono state eseguite le procedure previste dall'art. 11 del D.P.R. 327/2001 concernenti nell'avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

**ATTESO** che la presente variante rientra tra quelle di livello comunale indicate dall'art. 63 sexies della L.R. 5/2007, come asseverato dall'estensore del progetto della presente variante al PRGC;

**VISTA** la relazione geologica redatta dal geologo Paolo Seravalli del Servizio viabilità della Provincia di Udine, relativo alla presente variante più sopra evidenziata con il numero 03;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Servizio geologico della Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici n. 37/2015 del 22.12.2015 e il parere favorevole espresso dal Servizio Difesa del suolo in data 04.04.2019, prot. 17509 relativamente al principio dell'invarianza idraulica;

**VISTO** il Decreto n. 64/AMB del 21.01.2016, con il quale il Servizio Valutazioni Ambientale della Direzione Centrale Ambiente ed Energia della regione Friuli Venezia Giulia, escludeva il progetto *de quo* esame dalle procedure di Valutazione Impatto Ambientale (VIA) di cui al D. Lgs 152/2006 e L.R. 43/1990;

**VISTO** il Decreto n. 3194/TERINF del 12.05.2017, con il quale il Servizio Lavori Pubblici, Infrastrutture di Trasporto e Comunicazione della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio, non accoglieva la richiesta di revisione del progetto presentata da privati proprietari oggetto di esproprio;

**VISTA** la legge regionale 06.05.2005, n. 11, così come modificata dalla legge regionale 30.07.2009, n. 13, relativa all'adeguamento a obblighi comunitari e ad atti statali di recepimento in materia di valutazione ambientale strategica (VAS);

**PRESO ATTO** che tale normativa regionale rinvia, per l'applicazione delle procedure di VAS, al decreto legislativo 03.04.2006, n. 152;

**PRECISATO** inoltre, che l'art. 4 della legge regionale 05.12.2008, n. 16, stabilisce che l'autorità procedente è la pubblica amministrazione che adotta il piano (Consiglio comunale) e che l'autorità competente è la Giunta comunale;

**VISTO** l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 che prevede la necessità della procedura completa di VAS, solo qualora l'autorità competente, abbia valutato impatti significativi sull'ambiente;

**VISTO** l'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 che prevede la trasmissione, da parte dell'autorità procedente, all'autorità competente, del rapporto preliminare di verifica dell'assoggettabilità alla VAS del piano di cui all'art. 6, comma 3 del medesimo decreto legislativo;

**RITENUTO** altresì, che la variante in parola, come risulta dall'elaborato "Relazione inerente la necessità di attuare le procedure di valutazione di incidenza" facente parte della presente variante, non produca alcun impatto diretto, indiretto e secondario sul sito "Natura 2000" presente nel territorio comunale "Quadri di Fagagna" (codice sito IT3320022), per cui non necessita avviare la procedura di valutazione di incidenza, così come normato dalla Deliberazione della Giunta Regionale 11 luglio 2014, n. 1323 e relative circolari esplicative;

**ACCERTATO** che nelle aree oggetto di variante, non si riscontrano cose immobili soggette a vincoli di cui alla Parte II del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e che, pertanto, non è necessario interpellare la competente struttura del Ministero per i beni e le attività culturali;

**VERIFICATO** che le modifiche apportate con la presente variante al PRGC non ricadono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui alla Parte III del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42;

**ACCERTATO** che la variante non modifica la destinazione d'uso di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato o della Regione o altri Enti pubblici ai quali leggi statali o regionali attribuiscono speciali funzioni di pianificazione territoriale e che pertanto non necessita raggiungere le intese previste dall'art. 63 sexies, comma 4, lett. b), della LR 5/2007;

**ACQUISITO** il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio urbanistico ambientale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 267/2000;

**VISTA** la L.R. 23.02.2007 n. 5 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTI**

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.P.R. 08 giugno 2011, n. 327;
- la L.R. 23 febbraio 2007, n. 5;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- la L.R. 31 maggio 2002, n.14;
- lo Statuto comunale;

Dopo l'ampia illustrazione resa dal Sindaco, si apre la discussione durante la quale intervengono:

- il consigliere D'Orlandi il quale evidenzia come a suo tempo era stata manifestata notevole perplessità ad esprimersi a favore dell'adozione di questa variante in quanto non c'era stata da parte dell'Amministrazione Regionale alcuna disponibilità a discutere dell'asse est-ovest della viabilità, rispetto all'asse nord-sud di cui si occupa il progetto che riguarda la variante odierna. Ora, apprendendo dal Sindaco che si è finalmente mosso l'interesse per dare sfogo

alla strada 464 e che l'Amministrazione Regionale è stata coinvolta, si preannuncia il voto favorevole auspicando il passaggio della strada alle competenze di "FriuliVeneziaGiulia Strade";

• il consigliere Bertuzzi il quale evidenzia come il tratto stradale in questione non coinvolga in maniera significativa la comunità fagagnese. Ci potrebbero essere degli aspetti tecnici da non condividere e la soluzione proposta poteva essere diversa e migliore;

Esaurita la discussione, la proposta è posta in votazione in forma palese il cui esito così si riassume

PRESENTI 17

VOTI FAVOREVOLI 11

ASTENUTI 6 (Monaco, D'Orlandi, Zoratti, Bertuzzi, Rosso, Schiffò)

## DELIBERA

1. di approvare, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 63 sexies della L.R. 23.02.2007, n. 5 e dell'art. 19 del D.P.R. 08.06.2001, n. 327 il progetto di opera pubblica denominato "Collegamento tra la SP 52 di Sedegliano e la SP 60 di Flaibano – 1^ lotto funzionale" presentato dal Servizio viabilità della Provincia di Udine tramite PEC prot. 85884 del 07.09.2015.

2. Di riconoscere quali elementi costitutivi di tale progetto e parte integrante e contestuale della presente deliberazione, anche se non materialmente allegati, i seguenti elaborati sottoscritti dall'ing. Marco Domenighini:

### **Documentazione opere edili**

01 – Relazione tecnica illustrativa – quadro economico di spesa;

02 – Studio di prefattibilità ambientale;

03 – Relazione geologica;

04 – Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza;

05 – Calcolo sommario della spesa;

06 – Elenco dei beni interessati alla procedura espropriativa;

Tav. 1 – Corografia generale;

Tav. 2 – Inserimento territoriale;

Tav. 3 – Stato di fatto;

Tav. 4 – Tracciato stradale;

Tav. 5 – Planimetria di progetto;

Tav. 6 – Interventi di mitigazione ambientale – viabilità agricola;

Tav. 7 – Sezioni tipo;

Tav. 8 – Planimetria catastale;

### **Documentazione variante urbanistica**

Tav. Vf – Tavole per variante al Piano Fagagna

Rapporto preliminare ambientale;

Asseverazione L.R. 5/2007 art. 63 sexies, comma 2;

Asseverazione D.Lgs 42/2004.

3. Di dare atto che l'approvazione del progetto di cui al punto 1, costituisce, altresì, adozione di variante al vigente Piano Regolatore Generale Comunale, per le parti evidenziate nell'elaborato planimetrico di individuazione delle variazioni (Elaborato Vf), precisando che la variante adottata con il presente atto assume la denominazione di variante n. 51 al Piano Regolatore Generale Comunale del comune di Fagagna.

4. Di indicare all'autorità competente, a titolo collaborativo ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs 03.04.2006, n. 152, i seguenti soggetti competenti in materia ambientale da consultare per l'acquisizione del parere:
  - A.R.P.A Friuli Venezia Giulia;
  - Azienda Sanitaria Universitaria "Friuli Centrale";
  - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale ambiente ed energia - Servizio valutazioni ambientali.
5. Di dare atto che la variante in parola non produrrà effetti significativi sul sito "Natura 2000" di interesse comunitario, presenti nel territorio comunale "Quadri di Fagagna" (codice IT3320022), per cui non verrà avviata la procedura di valutazione di incidenza.
6. Di incaricare il Responsabile del Servizio Urbanistico Ambientale del Comune di Fagagna di sovrintendere agli adempimenti necessari all'approvazione della variante in argomento.

Quindi, stante l'urgenza di procedere, con la seguente successiva votazione

PRESENTI 17

VOTI FAVOREVOLI 11

ASTENUTI 6 (Monaco, D'Orlandi, Zoratti, Bertuzzi, Rosso, Schiffo)

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
CHIARVESIO DANIELE

Il Segretario  
PERESSON RUGGERO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa